

ALLEGATO 1

Misure di salvaguardia ai sensi del c.2, dell'art. 17 della l.r. 9/2000 ed indicazioni e prescrizioni di protezione civile ex art. 3 l.r. 9/2000

PARTE I AREE INONDATE

Art. 1. Mappatura aree inondate

1. Le principali aree interessate da inondazioni nei recenti eventi alluvionali occorsi sul territorio regionale sono rappresentate nella cartografia di cui alla tav. 1, che costituisce aggiornamento ed integrazione della attuale cartografia delle criticità idrauliche a fini di protezione civile, di cui all'art. 17 della l.r. 9/2000, aggiornata da ultimo con DGR 746 del 9/7/2007.
2. Le perimetrazioni delle aree di cui al comma 1 sono determinate sui dati disponibili alla data di approvazione del presente atto e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni sulla base di ulteriori approfondimenti o all'emergere di nuove conoscenze ed elementi di maggior dettaglio.
3. Gli enti locali competenti, a seguito della verifica della perimetrazione delle aree di cui al comma 1, possono presentare, motivatamente e sulla base di adeguata documentazione tecnica, istanza di integrazione, modifica od aggiornamento delle aree stesse, con particolare riferimento ad aree interessate dalle esondazioni non perimetrare nella tav. 1.
4. Le perimetrazioni di cui al comma 1 costituiscono riferimento per l'attivazione dei fondi relativi allo stato di emergenza, sia per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio o messa in sicurezza sia per contributi connessi ai danni alluvionali subiti.

Art. 2 Divieti e prescrizioni su aree inondate

1. Sulle aree rappresentate in tav. 1, sono stabiliti i seguenti divieti e prescrizioni quali misure cautelari nelle more di adeguati studi ed approfondimenti e delle verifiche di cui all'art. 4.
2. Fatti salvi gli interventi di cui al comma 3, sono vietati:
 - a) interventi di nuova edificazione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio eccedenti quelli di risanamento conservativo come definiti all'art.9 della l.r. 16/2008;
 - c) cambi di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie, che aumentino il carico insediativo, anche temporaneo;
 - d) realizzazione di nuove infrastrutture.
3. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 2:
 - a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sino al risanamento conservativo, come definito dall'articolo 9 della l.r. 16/2008;
 - b) l'adeguamento o realizzazione di reti ed impianti di servizi pubblici, purché siano tali da non aggravare le condizioni di pericolosità idraulica e non subire danni in caso di eventi alluvionali;
 - c) gli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione di strade pubbliche e di realizzazione di nuove strade pubbliche, purché, sulla base di appositi studi di compatibilità idraulica, gli stessi siano realizzati in modo da non aggravare le condizioni

di pericolosità idraulica e da non interferire con i possibili interventi di sistemazione idraulica.

4. Sono altresì consentiti gli interventi idraulici ed idraulico-ambientali volti alla messa in sicurezza, purché compatibili con le previsioni ed i criteri della pianificazione di bacino, nei termini e modalità ivi indicate.
5. In ogni caso qualsiasi intervento di carattere edilizio ed infrastrutturale non deve: interessare l'alveo attivo; pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva; aumentare il rischio di inondazione nelle aree limitrofe e a monte e a valle; costituire significativo ostacolo al deflusso di piena e ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree.
6. La disciplina di cui ai commi precedenti va applicata in termini integrati e complementari alla disciplina relativa alle aree connesse alla pericolosità idraulica ed idrogeologica dei piani di bacino vigenti, con prevalenza, caso per caso, della disciplina più restrittiva.

Art.3 Regime transitorio per le misure sulle aree inondate

1. Dalla data di approvazione delle presenti misure non sono assentibili o realizzabili interventi in contrasto con i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2.
2. Relativamente agli interventi già assentiti con titolo edilizio rilasciato o i cui lavori siano iniziati, i Comuni devono trasmettere entro il 15 dicembre 2011 formale richiesta di parere, corredata dal progetto approvato, alla Provincia, per il territorio dell'Autorità di Bacino regionale e all'organo competente dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra per il relativo territorio. Il parere deve essere espresso entro 45 giorni dalla richiesta.
3. Il suddetto parere, anche sulla base degli approfondimenti tecnici avviati, ai sensi dell'art. 4 comma 2, può contenere indicazioni e prescrizioni per l'adeguamento progettuale degli interventi e/o per l'adozione di misure di autoprotezione e/o di protezione civile, ai fini di ridurre la vulnerabilità delle edificazioni e tutelare la pubblica incolumità ovvero laddove necessario, l'individuazione di interventi di sistemazione idraulica da realizzare.
4. A far data dall'approvazione delle presenti misure è sospesa l'efficacia dei titoli edilizi comunque denominati sino all'espressione del parere di cui al comma precedente.
5. A seguito dell'espressione del parere positivo gli interventi sono realizzati con le indicazioni e le prescrizioni eventualmente contenute nel parere stesso.
6. In caso di espressione di parere negativo, le Amministrazioni competenti sono tenute ad assumere gli atti conseguenti.

Art. 4 Durata delle misure di salvaguardia sulle aree inondate

1. Le misure di cui all'art. 2 rimangono in vigore per 6 mesi dalla loro approvazione.
2. In relazione alle aree di cui all'art.1, gli organi delle Autorità di Bacino competenti per territorio, anche in collaborazione con gli Enti interessati e con gli uffici competenti dell'ARPAL, avviano verifiche, studi ed approfondimenti tecnici tesi a analizzare i fenomeni avvenuti ed individuare le cause delle esondazioni, verificando altresì l'adeguatezza delle classificazioni di pericolosità e rischio dei piani di bacino attualmente vigenti, la permanenza delle condizioni che hanno causato lo stato di emergenza o eventuali condizioni di rischio residuo, e determinando in particolare la necessità della revisione ed aggiornamento dei piani.

3. Entro la data di validità del presente provvedimento, devono essere, in ogni caso, approvate le varianti ai piani di bacino vigenti al fine dell'aggiornamento del quadro conoscitivo alla luce degli eventi alluvionali occorsi, recependo contestualmente, laddove possibile, gli esiti delle verifiche ed approfondimenti di cui al comma 2. Nel caso, a seguito delle verifiche, non risulti necessaria alcuna variante ai piani vigenti, né in termini di quadro conoscitivo né di normativa associata, ne dovrà essere data ufficiale comunicazione alla Regione.
4. Le misure di cui all'art. 2 decadono, per i relativi territori, all'atto dell'avvenuta approvazione delle varianti ai piani di bacino, ovvero della trasmissione della comunicazione da parte delle Autorità di Bacino ai sensi del comma 3.
5. In casi di particolare complessità, o di necessità di studi di maggior dettaglio per l'individuazione delle cause degli eventi alluvioni e delle condizioni di rischio residuo, o di altre documentate condizioni di criticità, la durata delle presenti misure potrà essere prorogata per un periodo non superiore a ulteriori 6 mesi.

PARTE II

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 5 Verifica piani di protezione civile per le aree inondate

1. In relazione alle aree inondate di cui all'art. 1, i Comuni e le Province procedono, entro 3 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento alla verifica ed eventuale adeguamento dei piani di emergenza protezione civile comunali e provinciali alla luce degli eventi che hanno indotto lo stato di emergenza e delle condizioni di rischio residuo esistenti.

Art. 6 Misure di prevenzione e di protezione civile nelle aree a rischio di inondazione

1. In relazione alle aree già individuate a pericolosità idraulica dai piani di bacino o analoghi strumenti di pianificazione, con particolare riferimento alle fasce di inondabilità A, B e C per i piani di bacino regionali, alle aree Pi4, Pi3, Pi2 e fascia di riassetto per il piano di bacino del Fiume Magra, per le fasce A, B e C e le aree Ee, Eb ed Em per i bacini liguri padani, devono essere osservati i seguenti indirizzi e le seguenti misure cautelari in termini di prevenzione e protezione.
2. Entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, i Comuni devono verificare la coerenza dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile con il quadro conoscitivo di pericolosità idraulica richiamato al comma 1 prevedendo l'assunzione, se del caso, di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità e da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili.¹
3. Sulla base della verifica di cui al comma 2, i Comuni aggiornano, o redigono laddove ne fossero sprovvisti, i propri piani di emergenza e protezione civile, anche ai sensi dell' art 3 della l.r. 9/2000, in coerenza con le indicazioni di massima in appendice al presente atto e li trasmettono al Settore Protezione Civile della Regione. In caso di inadempienza, in sede di attribuzione dei fondi saranno ridefinite le percentuali di contribuzioni dei danni e delle azioni per la messa in sicurezza del territorio.
4. I Comuni, entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento procedono in ogni caso, anche ai fini degli aggiornamenti dei piani di protezione civile di cui al comma precedente, al censimento dei locali interrati e seminterrati ricadenti nelle aree a pericolosità idraulica di cui al comma 1, nonché alla ricognizione dei tratti di corsi d'acqua tombati ricadenti nei tessuti urbani dei propri territori, il cui elenco deve essere trasmesso alla Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria.
5. Nelle more di adeguati approfondimenti tecnici e normativi, anche alla luce delle caratteristiche e delle conseguenze degli eventi alluvionali occorsi negli ultimi anni, per un periodo di 6 mesi dall'approvazione delle presenti misure, non sono assentibili interventi edilizi interrati e

¹ A titolo esemplificativo tra tali misure possono rientrare le seguenti azioni:

- rilocalizzazione degli elementi a maggior rischio, situati in particolare nella fascia ad elevata pericolosità idraulica dei piani di bacino (fascia A, aree Pi4 o aree Ee);
- provvedimenti di inabitabilità per locali posti a quote non compatibili con l'inondabilità dell'area e variazioni di destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti finalizzate a renderli il più possibile compatibili con l'inondabilità;
- messa in opera di misure o accorgimenti tecnico costruttivi o, in generale, la realizzazione di opere per la riduzione del rischio dei locali od edifici soggetti ad alto rischio idraulico;
- predisposizione di sistemi di allarme volti alla salvaguardia della incolumità delle persone.

seminterrati sulle aree a pericolosità idraulica di cui al comma 1 ad esclusione delle aree inondabili a tempo di ritorno cinquecentennale.

APPENDICE

INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA E PROTEZIONE CIVILE SULLA BASE DELLA CONOSCENZA DELLE AREE INONDABILI DI CUI ALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino, ed in particolare del quadro conoscitivo ivi contenuto, I Comuni nell'ambito dei piani di protezione civile devono:

1. redigere, sulla base delle cartografie di pericolosità esistenti integrate dagli elementi di maggior dettaglio, una carta del rischio idrogeologico di maggior dettaglio rispetto a quella del piano di bacino finalizzata all'individuazione di situazioni puntuali con problematiche specifiche di protezione civile, nella quale in particolare siano individuati gli specifici elementi presenti e le destinazioni d'uso, e siano diversificate, in considerazione della loro caratteristica vulnerabilità, le aree a rischio.
2. individuare, relativamente ai manufatti soggetti a rischio elevato, attraverso analisi di dettaglio anche sotto l'aspetto costi-benefici, le soluzioni più opportune per la riduzione del rischio connesso (quali delocalizzazione, cambi di destinazione d'uso, provvedimenti di inabitabilità, sistemi di allarme, accorgimenti tecnico-costruttivi, ecc.).
3. fornire adeguata informazione alla cittadinanza circa il grado di esposizione al rischio desunto dalle carte di pericolosità, ed in particolare disporre l'apposizione lungo la viabilità ed in adiacenza ai manufatti siti in zone inserite nelle fasce di inondabilità, parzialmente o totalmente inondabili e/o allagabili, apposita segnaletica permanente del pericolo, e nei punti nevralgici, di pannelli a messaggio variabile, con alimentazione autonoma, che, sulla base dei bollettini di allerta o avviso per temporali, informano la popolazione sulle possibili situazioni di rischio.
4. verificare che siano predisposti o predisporre idonei piani di evacuazione e/o messa in sicurezza degli edifici relativamente agli immobili destinati ad uso commerciale o ricreativo, agli impianti sportivi e ad altri locali aperti al pubblico, nonché indicazioni circa le vie di fuga sicure dalle zone inondabili;
5. programmare la limitazione o la interdizione degli accessi nelle aree o infrastrutture esposte al rischio, la permanenza nei locali interrati e/o seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio di inondazione e/o di allagamento contestualmente alla diramazione dello stato di allerta o avviso per temporali;
6. prevedere indicazioni per attività specifiche, quali la sospensione dei mercati rionali di vario tipo e/o la chiusura delle scuole, da attivare attraverso specifiche ordinanze, ovvero predisporre specifici protocolli operativi di emergenza per le scuole ed altri edifici pubblici a rischio, da divulgare presso la popolazione, anche attraverso l'organizzazione di apposite esercitazioni.

I Comuni, in ottemperanza ai piani come sopra redatti, devono inoltre provvedere ad emanare ordinanze con la previsione di norme minime comportamentali quali misure precauzionali per tutta la durata delle allerte, quali:

Prima dell'evento:

- Per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione evitare di occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada o locali inondabili;
- Predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili;
- Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento;
- Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità dalla radio e dalla tv;

- Verificare gli aggiornamenti della situazione evidenziata nei pannelli luminosi ove siano disposti;
- Consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Liguria (www.meteoliguria.it – link previsioni – allerta on line).

Durante l'evento

- Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada o locali inondabili;
- Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti;
- Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro;
- Non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro;
- Staccare l'interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas;
- Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità dalla radio e dalla tv;
- Verificare gli aggiornamenti della situazione evidenziata nei pannelli luminosi ove siano disposti;
- Consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Liguria (www.meteoliguria.it – link previsioni – allerta on line)